REGOLAMENTO (CEE) N. 2523/73 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1973

relativo ad una gara permanente per la mobilitazione di zucchero bianco destinato all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1052/73 del Consiglio, del 17 aprile 1973, relativo alla fornitura di zucchero all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare a norma della convenzione stipulata con detto organismo il 18 dicembre 1972 (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

considerando che il quantitativo di 150 tonnellate di zucchero bianco che figura all'articolo II, paragrafo 1, della convenzione stipulata tra la Comunità economica europea e l'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina relativa all'assistenza ai rifugiati dei paesi del Medio Oriente (2), è stato modificato in 62 tonnellate di zucchero bianco in seguito ad uno scambio di lettere ai sensi della decisione del Consiglio del 16 luglio 1973 ; che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1052/73 prevede in conseguenza di ciò, la messa a disposizione dell'Ente soccorso e lavori delle Nazioni Unite per i profughi della Palestina (UNRWA), a titolo di aiuto alimentare per la campagna saccarifera 1973/1974, di un quantitativo di 6 062 tonnellate di zucchero prodotto e messo in libera pratica nella Comunità ; che, tenuto conto della sua destinazione, è opportuno che lo zucchero in causa sia della categoria 1 quale è definita dal regolamento (CEE) n. 1280/71 della Commissione, del 18 giugno 1971, che stabilisce le modalità di applicazione inerente all'acquisto di zucchero da parte degli organismi d'intervento (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 2417/71 (4) ;

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1052/73 dispone in particolare che la Comunità prende a suo carico il valore dello zucchero nella fase cif ;

considerando che, poiché la mobilitazione della merce cif porto di sbarco avviene mediante procedura di gara, è opportuno prendere in considerazione, in maniera appropriata, le stesse modalità applicabili alle gare per vendite di zucchero d'intervento o per l'esportazione effettuate nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ;

considerando che, per maggiore chiarezza, è opportuno precisare che il sistema degli importi di compensazione monetari all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile, dato il suo carattere, alla presente gara ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di gestione per lo zucchero,

(1) GU n. L 105 del 20. 4. 1973, pag. 1.
(2) GU n. L 304 del 31. 12. 1972, pag. 24.
(3) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 34.
(4) GU n. L 250 dell'11. 11. 1971, pag. 30.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri indicono una gara permanente per la fornitura di zucchero bianco all'UNRWA a titolo di aiuto alimentare e procedono a gare parziali durante il periodo di validità di tale gara permanente.

2. La gara verte sul prezzo della quantità totale di 6 062 tonnellate di zucchero bianco della categoria 1 quale risulta definita all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1280/71, da fornire stadio cif, porti di sbarco libanese e israeliano indicati all'articolo 9.

3. Nessuna restituzione viene applicata all'esportazione del quantitativo di cui al paragrafo 2.

Articolo 2

La gara permanente, cioè la prima gara parziale e tutte le altre eventuali gare parziali seguenti, ha luogo in conformità alle disposizioni che seguono.

Articolo 3

La gara permanente è valida sino ad una data da determinare ulteriormente.

Articolo 4

1. Il termine per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale :

a) decorre dalle ore 10 del 19 settembre 1973,

b) scade alle ore 10 del 26 settembre 1973.

2. Il termine per la presentazione delle offerte per la seconda gara parziale e per le successive :

a) decorre dal primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine precedente e

b) scade alle ore 10 del mercoledì della settimana successiva.

3. Nel periodo di applicazione dell'ora legale in Italia, le ore indicate nel presente articolo si intendono, per tale Stato membro, ritardate di un'ora. Nel periodo in cui in Irlanda e nel Regno Unito non viene applicata l'ora estiva, le ore indicate nel presente articolo s'intendono anticipate di un'ora in detti Stati membri.

Articolo 5

1. Gli Stati membri stabiliscono un bando di gara che è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Gli Stati membri possono inoltre pubblicare o far pubblicare altrove il bando di gara.

2. La pubblicazione del bando di gara permanente ha luogo soltanto per l'apertura di quest'ultima. Tale bando può essere modificato durante il periodo di validità della gara permanente. Esso viene modificato se nel corso del suo periodo di validità interviene una modifica nelle condizioni di gara.

3. Il bando di gara precisa in particolare :

a) la denominazione e l'indirizzo dell'organismo competente che effettua la gara,

b) le condizioni di gara,

c) il termine di presentazione delle offerte.

Articolo 6

1. Gli interessati partecipano alla gara depositando offerta scritta presso l'organismo competente, che rilascia apposita ricevuta, oppure mediante lettera raccomandata, telescritto o telegramma indirizzati a detto organismo.

L'offerta deve essere fatta nello Stato membro dal quale è effettuata l'esportazione.

2. L'offerta deve precisare :

a) gli estremi della gara,

b) il nome e cognome e l'indirizzo dell'offerente,

c) il prezzo proposto espresso nella moneta dello Stato membro cui appartiene l'organismo competente presso il quale è presentata l'offerta.

3. L'offerta è valida solo se :

a) si riferisce al prezzo della quantità totale di 6 062 tonnellate di zucchero bianco di categoria 1,

b) è stata esibita prova che la cauzione di gara è stata costituita prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte,

c) è corredata da una dichiarazione dell'offerente, con la quale quest'ultimo si impegna, se divenuto aggiudicatario, a consegnare lo zucchero alle condizioni previste nel presente regolamento.

4. Un'offerta non presentata conformemente alle disposizioni previste dal presente articolo o contenente condizioni diverse da quelle previste nel bando di gara non è presa in considerazione.

5. L'offerta presentata non può essere ritirata.

Articolo 7

1. La cauzione di gara ammonta a 60 620 unità di conto.

2. La cauzione è costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o sotto forma di garanzia fornita da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale è presentata l'offerta.

3. Salvo caso di forza maggiore, la cauzione è svincolata solo se :

a) l'aggiudicatario ha consegnato lo zucchero alle condizioni previste, oppure

b) non è stato dato seguito all'offerta.

In caso di forza maggiore, l'organismo competente determina le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta dall'offerente.

4. Nel caso di cui al paragrafo 3, lettera a), lo svincolo della cauzione ha luogo al momento del pagamento previsto all'articolo 10, paragrafo 1 ; nel caso di cui al paragrafo 3, lettera b), lo svincolo della cauzione ha luogo immediatamente.

Articolo 8

1. Lo spoglio delle offerte ha luogo senza la presenza del pubblico, a cura dell'organismo competente in causa. Le persone ammesse allo spoglio sono tenute ad osservare il segreto.

2. Le offerte sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 9

1. Il prezzo s'intende cif su molo per 3 650 tonnellate a Beirut e per 2 412 tonnellate a Ashdod.

2. Lo zucchero è consegnato, condizionato in sacchi nuovi di juta del peso minimo di 450 grammi, aventi un contenuto, in peso netto, di 50 chilogrammi, con rivestimento interno di polietilene.

I sacchi recheranno la seguente indicazione stampigliata sull'imballaggio : « White Sugar — Gift of the European Community ».

3. Lo zucchero deve essere stato prodotto e messo in libera pratica nella Comunità.

4. Lo zucchero è consegnato stadio cif, su molo non più tardi del 17 novembre 1973 se tale zucchero è aggiudicato nella prima gara parziale. Nel caso in cui si rendessero necessarie altre gare parziali, tale data di consegna sarà posticipata di un periodo uguale a quello intercorso tra la data della prima gara parziale e la data della gara parziale in causa.

5. Il campionamento e le operazioni di analisi vengono effettuati da esperti riconosciuti dalle autorità competenti dello Stato membro in causa. Tutte le spese di pesatura, di campionamento e di controllo qualitativo occasionale all'imbarco sono a carico dello Stato membro in causa. Quest'ultimo riceve dall'aggiudicatario per le spese suddette un rimborso forfettario di 6 000 unità di conto, importo che è quindi da includersi nell'offerta.

Articolo 10

1. Fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 2, lo Stato membro in causa paga all'aggiudicatario, al pro rata della quantità effettivamente consegnata, il prezzo indicato nella sua offerta, diminuito della somma di 6 000 unità di conto di cui all'articolo 9, paragrafo 5. Detta quantità è quella comunicata dall'UNRWA alla Commissione e da questa segnalata immediatamente allo Stato membro in causa.

2. L'importo di compensazione monetario all'esportazione verso i paesi terzi non è applicabile.

3. L'importo di compensazione adesione all'esportazione verso i paesi terzi è applicabile.

Articolo 11

Il prezzo massimo per la consegna è fissato, dopo esame delle offerte, secondo la procedura prevista dall'articolo 40 del regolamento n. 1009/67/CEE [1], modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1928/73 [2].

Tuttavia, può essere deciso di non dare seguito alla gara.

Articolo 12

1. Fatto salvo il caso in cui viene deciso di non dar seguito ad una gara parziale e ferme restando le disposizioni del paragrafo 2, è designato aggiudicatario l'offerente la cui offerta convertita in unità di conto indica il prezzo meno elevato.

2. Allorquando diversi offerenti offrono lo stesso prezzo preso in considerazione, l'aggiudicatario è designato mediante sorteggio.

Articolo 13

1. L'aggiudicazione fa sorgere :

a) il diritto al rilascio, per il quantitativo in causa, di un titolo d'esportazione indicante che gli importi di compensazione monetari all'esportazione verso i paesi terzi non sono applicabili e recante la menzione « da esportare senza restituzione » ;

b) l'obbligo di chiedere tale titolo per lo zucchero di categoria 1 e di consegnare lo zucchero alle condizioni indicate nel bando di gara.

2. Il diritto e l'obbligo derivanti dall'aggiudicazione non sono trasmissibili.

Articolo 14

1. L'organismo competente informa immediatamente tutti gli offerenti dei risultati della loro partecipazione alla gara. Esso fa inoltre pervenire all'aggiudicatario una dichiarazione di aggiudicazione.

2. La dichiarazione di aggiudicazione deve precisare almeno :

a) gli estremi della gara,

b) il prezzo preso in considerazione.

Articolo 15

1. L'organismo competente dello Stato membro dal cui territorio è spedito lo zucchero in questione controlla se le condizioni richieste per la consegna sono rispettate.

L'aggiudicatario è incaricato di eseguire le operazioni afferenti alla gara indetta ai sensi del presente regolamento e segnatamente di comunicare all'organismo competente dello Stato membro in causa le informazioni previste dagli articoli 2 e 3 dell'allegato II della convenzione tra la CEE e l'UNRWA ; tali informazioni devono essere trasmesse al più presto da detto Stato membro alla Commissione.

2. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, l'importo del prezzo preso in considerazione è diminuito di :

a) 1,00 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero, se lo zucchero è di categoria 2 ;

b) 0,10 unità di conto per 100 chilogrammi di zucchero e per giorno, se lo zucchero è consegnato successivamente alla data prevista all'articolo 9, paragrafo 4, salvo se il ritardo è dovuto a causa di forza maggiore riconosciuta dall'organismo competente.

3. Se lo zucchero è di categoria inferiore a quella indicata al paragrafo 2, lettera a), esso viene rifiutato a rischio e pericolo dell'aggiudicatario.

Articolo 16

Il presente regolamento entra in vigore il 18 settembre 1973.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 settembre 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.
(2) GU n. L 199 del 19. 7. 1973, pag. 7.